

SCHEMA TECNICA

RIASSETTO DELL'ATTIVITÀ DI MISURA DEL GAS NEI PUNTI DI ENTRATA ED USCITA DELLA RETE DI TRASPORTO

512/2021/R/gas (*)

Con la delibera 512/2021/R/gas, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) approva la "Regolazione del servizio di misura sulla rete di trasporto del gas naturale (RMTG)", che definisce: responsabilità e perimetro delle attività di *metering* e *meter reading*; requisiti minimi e ottimali di carattere impiantistico, prestazionale e manutentivo; predefiniti livelli di qualità del servizio; un sistema di incentivazione al rispetto di tali livelli di qualità del servizio e un sistema di monitoraggio di requisiti e livelli di qualità.

In particolare, il provvedimento, che segue il DCO 167/2021/R/gas, stabilisce quanto segue:

• Riassetto e responsabilità del servizio di misura

Responsabilità del servizio di misura: l'attività di *metering* resta in capo a ciascun titolare dell'impianto di misura (incluse le attività di progettazione impianto e messa a disposizione delle misure al responsabile del *meter reading*), mentre l'attività di *meter reading* è attribuita a ciascuna impresa di trasporto.

Vengono rafforzati i livelli di servizio per la messa a disposizione delle misure all'impresa maggiore, in qualità di responsabile del bilanciamento, anche per il tramite di accesso diretto ad un *database* centralizzato. I dati di misura vengono resi disponibili secondo i livelli di servizio previsti per l'attività di *meter reading* e viene demandata all'impresa maggiore la standardizzazione dei flussi informativi e dei protocolli di comunicazione. In particolare, viene dato mandato all'impresa maggiore di trasporto di promuovere un'attività di *standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi* connessi al servizio di misura sulla rete di trasporto (quali: le modalità di messa a disposizione dei dati di misura da parte degli altri soggetti responsabili dell'attività di *meter reading* all'impresa maggiore/responsabile del bilanciamento; le procedure e i flussi informativi nonché i protocolli di comunicazione dei dati di misura con riferimento a tutta la rete di trasporto; le tecnologie e le modalità operative più efficaci per garantire la messa a disposizione dei dati al responsabile del *meter reading*). Tali attività sono sviluppate nell'ambito di gruppi di lavoro che coinvolgono, per gli aspetti di interesse, imprese di trasporto, imprese di distribuzione, associazioni di utenti del servizio di trasporto e principali associazioni di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.

Ai clienti finali è data facoltà di cedere la titolarità dell'impianto di misura all'impresa di trasporto, la quale è tenuta ad acquisire l'impianto fatta salva l'assenza di elementi ostativi (impossibilità accesso in sicurezza e indisponibilità titoli di proprietà).

È dato mandato all'impresa maggiore di trasporto di adeguare, in coordinamento con le altre imprese di trasporto, il proprio Codice di rete per la disciplina dei rapporti contrattuali tra titolare dell'impianto di misura e impresa di trasporto e per le questioni di carattere più meramente operativo.

• Requisiti minimi e ottimali

Vengono definiti *requisiti*, sia *minimi* che *ottimali*, per l'attività di *metering*. I requisiti sono suddivisi in:

- (i) impiantistici/funzionali;
- (ii) prestazionali;
- (iii) manutentivi.

Per maggiori dettagli sugli specifici requisiti si rimanda alle Tabelle allegate alla *Regolazione del servizio di Misura sulla rete di Trasporto del Gas naturale (RMTG)*.

I requisiti *minimi* e quelli *ottimali* non hanno natura vincolante, ma assumono rilievo unicamente ai fini della determinazione dei corrispettivi che devono essere versati dai responsabili del *metering* in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità del servizio (v. *infra*): detti importi sono incrementati (+30%) qualora l'impianto

non sia conforme ai requisiti minimi, mentre sono ridotti (-50%) qualora esso sia conforme, oltre che ai requisiti minimi, anche ai requisiti ottimali.

Gli impianti installati prima del 2020 (anno di entrata in vigore della norma tecnica di riferimento per i requisiti) e non completamente ammortizzati sono esonerati dalla maggiorazione per il mancato rispetto dei requisiti minimi.

Non sono previsti requisiti per il *meter reading* (soltanto livelli di servizio).

• **Indicatori, livelli di servizio e sistema di incentivazione**

È istituito un meccanismo di incentivazione economica legato ai livelli di servizio, finalizzato a garantire l'affidabilità dei dati di misura e a indurre un graduale adeguamento del parco impianti. Il meccanismo prevede la definizione di specifici livelli di servizio per le attività di *metering* e di *meter reading*, e l'applicazione di corrispettivi economici per il *metering* e indennizzi / penalità per il *meter reading* laddove questi livelli non siano rispettati.

Per quanto riguarda l'attività di *metering*, i livelli di servizio sono differenziati in base alla portata dell'impianto di misura (ad eccezione dell'indicatore "D", differenziato per livello di pressione). I livelli sono stabiliti per i seguenti indicatori:

- "A". Disponibilità del dato di misura del volume da organo primario;
- "B". Disponibilità del dato di misura del volume da dispositivo di conversione / *flow computer o data logger*;
- "C". Disponibilità del dato di misura della qualità del gas (per impianti per cui è prevista l'installazione di GC/AQ);
- "D". Indisponibilità aggiornamento dei dati della qualità del gas (per impianti per cui non è prevista l'installazione di GC/AQ);
- "E". Disponibilità del dato nel corretto campo di misura (*rangeability*);
- "F". Indisponibilità continuativa del dato di misura del volume da organo primario.

Viene introdotta una disciplina delle cause di mancato rispetto degli indicatori (cause esimenti) analoga a quella vigente per la regolazione della qualità del trasporto e della distribuzione gas: *cause di forza maggiore e cause esterne imputabili a terzi*.

In caso di mancato rispetto dei livelli di qualità relativi all'attività di *metering*, si applicano corrispettivi economici commisurati ai costi per il sistema di trasporto derivanti dagli errori di misura.

Tali corrispettivi sono fatturati dalle imprese di trasporto ai titolari degli impianti di misura, e successivamente versati dalle imprese di trasporto sul *Conto oneri trasporto* entro il 30 giugno di ciascun anno.

Per quanto riguarda l'attività di *meter reading*, i livelli di servizio sono stabiliti per i seguenti indicatori:

- "G". Tempo di risposta a richieste scritte relative al verbale di misura presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione;
- "H". Tempo di riemissione del verbale di misura per errori/anomalie presentate dall'utente o dall'impresa di distribuzione;
- "I". Disponibilità del dato da parte dell'impresa di trasporto al cliente finale direttamente allacciato / utente;
- "J". Disponibilità del dato di qualità del gas nelle *Aree Omogenee di prelievo (AOP)*;
- "K". Disponibilità dei dati di misura da parte di un'impresa di trasporto all'impresa maggiore.

Vengono applicati, in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità relativi all'attività di *meter reading*:

- *indennizzi automatici* nei confronti dei richiedenti ("G" e "H"), di entità crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione; il soggetto responsabile dell'attività di *meter reading* è comunque tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico all'utente o all'impresa di distribuzione che ne abbia diritto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, ed effettuare la prestazione richiesta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
- *indennizzi automatici* nei confronti di clienti finali e *Utenti del Bilanciamento UdB* ("I"); l'impresa di trasporto è tenuta a corrispondere all'utente l'indennizzo automatico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;

- *penalità* per le imprese di trasporto (“I”, “J” e “K”), versate alla CSEA dall’impresa di trasporto, a valere sul “Conto Qualità dei Servizi Gas”, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.

- **Monitoraggio e incentivo alle ispezioni in loco**

Ciascuna impresa di trasporto deve monitorare, con riferimento agli impianti connessi alla propria rete:

- a) il rispetto dei requisiti *minimi* e *ottimali*,
- b) i livelli di servizio.

È disposta la messa a disposizione, da parte dell’impresa maggiore, di un portale impianti di misura per la registrazione dei dati e delle informazioni connesse al presente provvedimento. Le imprese di trasporto sono tenute ad aggiornare tale portale con le informazioni relative agli impianti sulla propria rete.

Annualmente, le imprese di trasporto sono tenute ad inviare all’Autorità un rapporto di monitoraggio contenente, tra l’altro, il dettaglio degli impianti che incorrono nel mancato rispetto dei livelli di servizio, specificando i livelli di servizio registrati, i corrispettivi per il mancato rispetto dei livelli di servizio applicati, e gli indennizzi automatici corrisposti e penali versate.

Ciascuna impresa di trasporto può fare ispezioni in loco sugli impianti connessi alla propria rete per verificare la veridicità delle informazioni fornite dal titolare e il corretto funzionamento dell’impianto di misura.

L’impresa maggiore può effettuare ispezioni in loco a campione sugli impianti connessi alle reti di altre imprese di trasporto.

È avviato un meccanismo che incentiva l’impresa maggiore ad effettuare ispezioni sui punti di riconsegna di tutta la rete, con la previsione di un numero minimo di ispezioni compreso tra 600 e 800 ispezioni / anno e la definizione:

- di una penale per ogni impianto ispezionato in difetto rispetto al numero di 600;
- di un premio per ogni impianto ispezionato eccedente rispetto al numero di 800, comunque nel limite massimo di 1.200 ispezioni complessive.

I valori delle penali e dell’incentivo variano in funzione della portata degli impianti:

- € 1.000 per ogni ispezione aggiuntiva/in meno per impianti con $Q_{ero} \leq 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$,
- € 2.000 per ogni ispezione aggiuntiva/in difetto per impianti con $Q_{ero} > 30.000 \text{ Sm}^3/\text{h}$.

- **Tempistiche di implementazione**

Le principali disposizioni entreranno in vigore secondo le seguenti tempistiche:

- a) da gennaio 2023, il monitoraggio del rispetto degli standard di qualità del servizio, senza conseguente applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard e di indennizzi e penali;
- b) da gennaio 2024, l’applicazione dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard e di indennizzi e penali.

Nel corso del 2022 è dato mandato alle imprese di trasporto di provvedere al censimento impiantistico e all’impresa maggiore di promuovere le attività di standardizzazione delle procedure e dei flussi informativi.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.